

Record di nomine DPO in Italia, ma quanti ne hanno realmente bisogno?

12 Ottobre 2018

Antonio Zama, Stefania Calvello, Marco Dettori

Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente pubblicato un'infografica che riassume in cifre e per categorie generali **il bilancio dei primi 4 mesi di applicazione del GDPR**.

Tra gli altri, l'adempimento che ha maggiormente interessato i soggetti attivi del trattamento (titolare, contitolare e responsabile), dal 25 maggio a settembre 2018, **riguarda senza dubbio la comunicazione al Garante dei dati di contatto dei DPO nominati** nel territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo 7 del GDPR.

I numeri sono impressionanti! Infatti, sono pervenute al Garante **40.738 comunicazioni**.

È indubbio che una buona parte delle comunicazioni **sia attribuibile alle autorità pubbliche** (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, Comuni e Regioni) che **sono obbligate a nominare tale figura indipendentemente dal tipo di trattamento** di dati personali che effettuano.

Tuttavia, per quanto riguarda **i soggetti privati**, un numero così elevato di comunicazioni **lascia spazio a interrogativi in merito all'effettiva necessità per i soggetti dichiaranti di dotarsi di un DPO**.

Nonostante il Gruppo di Lavoro *ex* Articolo 29 – nelle proprie Linee Guida sul DPO, scaricabili al seguente link: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612048 – abbia **caldeggiato la nomina di tale figura su base volontaria**, quindi anche da parte di soggetti che non rientrano nell'obbligo, i numeri nazionali risultano elevatissimi se si considera, ad esempio, che **in Francia i soggetti che hanno provveduto alla nomina di un DPO sono 24.500** (dati risultanti dal sito del CNIL, link: <https://www.cnil.fr/fr/rgpd-quel-premier-bilan-4-mois-apres-son-entree-en-application>).

Pertanto, senza entrare nel merito dei casi di obbligatorietà previsti dal GDPR – ampiamente affrontati nelle citate Linee Guida – e tralasciando l'analisi dei criteri funzionali e dei requisiti di indipendenza che tale figura deve rispettare e possedere, vale la pena **ribadire il principio sostanziale che regge l'intero impianto del GDPR** – e che lo differenzia dal punto di vista applicativo dalla vecchia normativa – ovvero l'“*accountability*” (la responsabilizzazione). Rappresenta il **principio-guida che richiede una presa di coscienza effettiva**, da parte dei soggetti attivi del trattamento, i quali devono orientare la propria condotta verso una consapevole applicazione della disciplina di *data protection*, **in modo sostanziale e diverso dai formalismi del vecchio Codice Privacy**.

In conclusione, ci domandiamo **quanti**, tra i 40.738 dichiaranti italiani, abbiamo effettivamente applicato il principio di *accountability*, fondando l'esigenza di designazione del DPO su **un'analisi approfondita e sostanziale** della propria attività in rapporto con l'esigenza di protezione dei dati, **e quanti**, invece, lo abbiano considerato **un mero adempimento formale** – per non dire un capro espiatorio – **che li mettesse al sicuro da ogni possibile contestazione**, come avveniva, di fatto, con l'ormai abrogato adempimento della notificazione prevista dal vecchio Codice Privacy.

È palese, per chi conosce – o si è solo adeguatamente informato sulla – disciplina del DPO, **che la designazione comporta obbligazioni contrattuali, impegni di tempo ed economici, non sempre trascurabili**

, in capo al titolare o al responsabile, pertanto **la nomina non necessaria ovvero la scelta su soggetti privi delle necessarie competenze**, potrebbe avere un **effetto controproducente a rischio di sanzione** o, nel peggiore dei casi, **cagionare danni** al titolare o al responsabile.

D'altro canto, merita considerazione l'elenco – contenuto nelle FAQ sul Responsabile della Protezione dei Dati in ambito privato, pubblicate dal nostro Garante Privacy – dei soggetti tenuti alla nomina del DPO e, in particolare, tra questi, **il riferimento alle “società che forniscono servizi informatici”**, che, a nostro parere, può dare luogo ad **alcune criticità**, se applicato incondizionatamente a tutte le società del settore, indipendentemente dall'oggetto specifico dell'attività o del servizio fornito.

Non si può pertanto negare che, proprio per le difficoltà interpretative che possono insorgere nell'applicazione delle disposizioni contenute nel GDPR – non sempre risolte dalle indicazioni fornite delle Autorità – le **imprese affrontano situazioni di incertezza e difficoltà nella corretta attuazione del GDPR**, nel tentativo di porre in essere gli adempimenti ed attività in ambito *data protection*.

TAG: *accountability, DPO, GDPR, privacy, Diritto della privacy*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.